



COMUNE DI GENOVA

150 0 0 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-106 del 05/04/2018

APPROVAZIONE REVISIONE E ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 25 in data 5 aprile 2018;

Su proposta dell'Assessore al Turismo, Commercio e Artigianato, Paola Bordilli;

Visti:

- la Legge 4 gennaio 1990 n.1 “Disciplina dell’attività di estetista” s.m.i;
- la L.R. 02/01/2003 n. 3 “Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato”;
- il Decreto Legislativo 26/03/2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” s.m.i. ;
- la Legge Regionale 13.06.2011 n. 14 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno”;
- il D.L. 13.08.2011 n.138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”;
- il D.L. 6.12.2011 n.201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.”;
- la legge 4.4.2012 n.35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.”;
- il D. Lgs. 222 del 25.11.2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'[articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#)”.

Premesso che:

- il Regolamento per l’esercizio delle attività di estetista, approvato con D.C.C. n.17 del 26.02.2001, necessita di essere aggiornato e modificato, con lo scopo di offrire uno strumento di pianificazione più aderente alla vigente normativa e soprattutto alle attuali necessità socio-economiche;

- il Regolamento è stato rivisto avendo ben presente la normativa di questi ultimi anni successiva al 2001, tra i quali:

- il D.L.138/2011, ai sensi del quale deve intendersi consentita qualsiasi attività economica privata non espressamente vietata dalla legge;

- il D.L. 201/2011 sulla cui base devono intendersi abrogate tutte le norme che impongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite;

- il D.L.35/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

Considerato che:

- tale proposta di pianificazione è stata presentata e illustrata il 07.09.2015 alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, come previsto dall’art. 27 della L R. 3/2003 smi;

- all’incontro del 07.09.2015 sono state chiamate a partecipare, oltre alla ASL3 Genovese e Polizia Municipale, anche rappresentanti di ASCOM - Federfarma, Confesercenti, CNA e Confartigianato, con lo scopo di favorire una più ampia discussione e scambio di opinioni.

Preso atto che CNA e Confartigianato hanno assunto una posizione critica nei confronti della decisione di consentire l’introduzione dell’estetica all’interno delle farmacie ed avuto riguardo allo scambio successivo di corrispondenza intercorso tra le stesse Associazioni e Ascom - Federfarma e Confesercenti attraverso il quale è stato raggiunto un accordo sulla localizzazione della cabina estetica nell’ambito delle farmacie attraverso l’introduzione di alcuni correttivi alla versione proposta;

Preso atto che nel corso della nuova legislatura comunale è ripreso il confronto con un incontro del 29/01/2018 svoltosi a Palazzo Tursi, presenti rappresentanti delle Associazioni dell’Artigianato e del Commercio in cui le Associazioni hanno ribadito le loro posizioni ed in cui è stato raggiunto l’accordo di massima sull’articolato presentato dall’Assessore al Commercio nonché sugli spunti che quest’ultimo ha sollecitato nel corso della discussione, proponendo ulteriori misure a tutela di chi lavora nella legalità.

Atteso inoltre che lo scambio di corrispondenza che è seguito al predetto incontro ha contribuito, analogamente, a confezionare la struttura complessiva del regolamento ed a definirne gli aspetti di dettaglio confluiti nella bozza allegata ai suddetti scambi, così come modificata e proposta dalla Direzione Sviluppo del Commercio.

Atteso che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa e introito a carico del bilancio comunale né alcun riscontro contabile ex articolo 49, comma 1, della Legge 267/2000, né attestazione di copertura finanziaria ex art. 153, comma 5, della Legge 267/2000 e pertanto non è stata trasmessa per il visto di regolarità.

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di approvare il Regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista, allegato al presente provvedimento sub A).
- 2) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 150 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-106 DEL 05/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE E ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) Regolamento.

Il Direttore
Dott. Marco Pasini

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

CAPO I

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano l'attività di estetista comunque e dovunque esercitata, anche a titolo gratuito, nel territorio del Comune di Genova, ai sensi della legge 4.1.1990 (disciplina dell'attività di estetista), della Legge Regionale 02/01/2003 n. 3, della Legge Regionale 13.06.2011 n. 14, del Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010, del Decreto Ministero Sviluppo Economico 12/05/2011 n.110 "Regolamento di attuazione dell'art.10, comma1, della legge 4.1.1990 n.1 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista" e s.m.i., del della Legge n. 35 del 04.04.2012, del Decreto Legislativo n. 147 del 06.08.2012; il D. Lgs. 222 del 25/11/2016 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124".
2. L'attività di estetista, ai sensi delle citate leggi, comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
3. L'attività di estetica ricomprende il massaggio estetico, l'attività onicotecnica, il trucco permanente-semipermanente.
4. L'attività di trucco permanente e semi-permanente, se pur ricompresa nell'attività di estetica, deve essere effettuata da soggetto in possesso di attestato per tatuatore. Tale attività deve essere svolta come riportato all'art 16.
5. E' esclusa dall'attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.
6. Le attività di cui al presente articolo non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio, neanche a titolo gratuito, salvo le prestazioni presso la sede designata dal cliente in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, altre forme di impedimento o necessità del cliente. Coloro i quali esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella S.C.I.A. devono recare con sé copia della stessa, unitamente alla qualificazione professionale

posseduta ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, e devono dotarsi di attrezzature idonee.

7. L'attività di estetista non è compatibile con lo svolgimento dell'attività dei centri massaggio ex L. 4/2013.

L'attività di estetista svolta nello stesso locale in cui abbia sede un'altra attività purché quest'ultima sia un'attività di impresa. deve prevedere una separazione funzionale tra le diverse attività. Pertanto dovrà essere realizzata idonea cabina o individuato apposito locale per lo svolgimento dell'attività di estetista. Le imprese che possono ospitare l'attività di estetista sono solo le seguenti:

- Alberghi;
- Acconciatori;
- Palestre/solarium;
- Profumerie;
- Centri di abbronzatura e di dimagrimento;
- Case di cura/Ospedali/ricoveri per anziani/
- Farmacie;
- Terme;
- Bagni turchi.

8. Sono assoggettate al presente regolamento le prestazioni ed i trattamenti di cui all'art. 1 della Legge n. 1/1990 s.m.i., ivi comprese quelle svolte presso altre attività ai sensi del precedente comma 7.;

9. Per lo svolgimento dell'attività di estetista occorre essere in possesso dei requisiti professionali.

10. E' consentita l'attività di estetista svolta in via temporanea fino a giorni venti, legata a manifestazioni e iniziative promozionali del settore, previa SCIA a titolo gratuito allo SUAP da trasmettere almeno 15 giorni prima dell'evento. Nella SCIA deve essere indicata la persona in possesso dei requisiti professionali.

11. Le imprese esercenti l'attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'art.3 della L.1/1990 e s.m.i.. A tal fine le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge

ART. 2 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Gli interessati devono trasmettere una Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A) allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) corredata della documentazione di cui al successivo art. 3.

2. Per ogni sede in cui viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente dell'impresa o di personale inquadrato con altra e diversa tipologia contrattuale prevista dalla legge, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione di cui alla Legge n. 1/1990 s.m.i.
3. Il Responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetista ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività. In mancanza del Responsabile tecnico l'attività non può essere esercitata.
4. In caso di assenza temporanea del responsabile tecnico per malattia o altro impedimento per un periodo non superiore a 20 giorni consecutivi, è possibile nominare un sostituto, in possesso dei requisiti professionali, previa SCIA a titolo gratuito agli uffici competenti. L'originale della SCIA dovrà essere conservata all'interno del locale unitamente alla mail di conferma avvenuta ricezione riportante il numero di protocollo.
5. Il Responsabile Tecnico, in caso di rinuncia all'incarico ricoperto, è tenuto a trasmettere immediatamente idonea comunicazione allo SUAP. Tale rinuncia può essere comunicata anche dal Titolare dell'impresa.

ART. 3

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

1. La Segnalazione Certificata Inizio Attività è redatta in via esclusivamente telematica ed inviata allo SUAP corredata di tutti i documenti indicati sul modello e le successive comunicazioni saranno scambiate con la stessa modalità.
2. Alla Segnalazione certificata devono essere allegati i documenti o, nei casi normativamente previsti, idonea dichiarazione sostitutiva:
 - a. requisiti professionali con l'indicazione della denominazione dell'organo pubblico competente al rilascio, la data ed il numero dell'abilitazione, ai sensi della Legge n. 1/1990 s.m.i. ; eventuale attestazione relativa al corso di formazione per l'attività di tatuatore, rilasciato dall'Ente pubblico competente.
 - b. Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100, redatta da tecnico abilitato, datata e firmata, con indicazione di tutti i locali in uso con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi, le altezze e la superficie calpestabile dei medesimi, la disposizione delle cabine presso l'attività;
 - c. Autocertificazione sui requisiti soggettivi

- d. Relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione ed attrezzatura utilizzata per il servizio (in cui sia indicata la tipologia delle prestazioni che saranno svolte presso l'attività, la tipologia dei prodotti utilizzati, le schede tecniche delle attrezzature, la certificazione della conformità dell'impianto elettrico);
- e. Autocertificazione attestante il rispetto dei regolamenti di polizia urbana, di polizia annonaria, igienico-sanitaria e della sicurezza nei luoghi di lavoro, edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso. In alternativa, specifica certificazione a firma di un tecnico abilitato.
- f. Autocertificazione attestante le modalità di smaltimento dello strumentario tagliente e di altri eventuali rifiuti speciali ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e - successive modifiche ed integrazioni.
- g. Autocertificazione attestante la procedura e le modalità di sterilizzazione dello strumentario.

ART. 4

REQUISITI IGIENICI E CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. Ai locali ove viene svolta l'attività deve essere assicurata areazione ed illuminazione diretta dall'esterno per mezzo di porte e finestre. Possono essere ammessi, ad integrazione, sistemi di areazione forzata.
2. I pavimenti devono essere lisci, impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, con divieto di sovrapposizione di moquettes e simili, nei locali adibiti ai trattamenti.
3. Le pareti, sia per i locali che per le cabine, sino all'altezza minima di mt. 2,00 dal pavimento devono essere in materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile.
4. I locali del centro estetico devono avere altezza minima di mt. **2.70**. Nei locali siti nelle aree definite dal PUC come Centro Storico Urbano e nelle zone storico ambientali della città, l'altezza minima dei locali deve essere almeno mt. 2.40.
5. I locali dove viene svolta l'attività devono essere muniti di servizio igienico ad uso del personale e dei clienti strutturati come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale. Nei locali siti nelle aree definite dal PUC come Centro Storico Urbano e nelle zone storico ambientali della città, sono consentiti servizi igienici di altezza non inferiore a mt. 2.10. Se presenti le attività di cui all'art. 1, comma 7, i servizi igienici possono essere in comune, purché l'accesso ai servizi non sia ostacolo allo svolgimento delle attività stesse.

6. Qualora i locali siano divisi in cabine, le stesse devono avere una superficie tale da garantire lo svolgimento dei trattamenti con funzionalità anche in rapporto alle apparecchiature eventualmente ivi collocate, comunque con superficie non inferiore a mq. 4,00.
7. I locali e/o le cabine dove vengono effettuati massaggi, devono essere provvisti di lavandino con acqua calda e fredda, dotato di comando non manuale, di distributore automatico di sapone e di asciugamani monouso. Qualora siano effettuati trattamenti con fanghi deve essere presente nel locale o cabina, anche una doccia.
8. La vendita di integratori alimentari potrà essere svolta nel rispetto della predetta disciplina nonché di quella riferita alla vendita di generi del settore alimentare in ossequio quindi alle disposizioni dell'organismo sanitario competente.
9. Nelle farmacie, normate da specifiche disposizioni legislative nazionali, l'attività deve svolgersi in locale dedicato (nell'ambito della superficie di vendita) con pareti a tutt'altezza, lisce, lavabili sino a m 2,00 dal suolo, con pavimenti lisci, impermeabili, provvisto di lavandino, dotato di adeguata aerazione ed avente superficie non inferiore a mq. 6. Qualora l'attività si svolga in un ambiente distinto dal locale di vendita, possono essere realizzate cabine, con i requisiti previsti dal presente regolamento, purché tale locale sia di almeno 9 mq., aerato naturalmente o artificialmente e non sia adibito ad altri utilizzi.
10. Per quanto concerne i locali in attività nella zona compresa nel "Centro Storico" e nelle zone storico ambientali della città, come definite dal vigente P.U.C. sono fatti salvi i diritti acquisiti, anche nell'ipotesi di successione a qualsiasi titolo nella titolarità della stessa attività. Gli impianti e le attrezzature devono essere comunque conformi alle normative previste in materia.
11. I locali del centro estetico e quelli annessi devono essere tenuti con la massima pulizia .
12. La ASL3 Genovese, tramite il Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene e Sanità Pubblica - esprime parere igienico-sanitario sulle attività segnalate dallo SUAP del Comune e propone i provvedimenti ritenuti adeguati per evitare pregiudizio per la salute dei cittadini e per gli operatori.

ART. 5

ATTREZZATURE E DOTAZIONI IN GENERE

1. Le attrezzature in dotazione dovranno essere conservate sempre in perfetto stato di pulizia e manutenzione.

2. Tutti gli strumenti di lavoro, se non monouso, devono essere accuratamente lavati e sottoposti a successivi interventi di sterilizzazione tramite apparecchiature a raggi ultravioletti o calore (autoclave) o immersione in idonei prodotti .
3. Ogni centro estetico deve essere dotato di un armadio per contenere la biancheria pulita, di un contenitore a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per la biancheria usata e contenitore con coperchio per i rifiuti.
4. Nei centri estetici le poltrone ed i lettini debbono essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile e nel corso dei trattamenti devono essere rivestiti di lenzuolini monouso.
5. Ogni centro estetico dovrà essere dotato di una cassetta di pronto soccorso.

ART. 6

MODALITA' GENERALI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il titolare del centro estetico è tenuto ad informare tempestivamente l'Unità Operativa Igiene Pubblica della A.S.L. di ogni forma di malattia infettiva, anche sospetta, particolarmente se della pelle, che si manifestasse sul personale addetto all'attività.
2. Le persone affette da manifeste malattie contagiose o parassitarie della pelle non dovranno essere servite nei centri estetici; in ogni caso si dovrà comunque provvedere a disinfettare la biancheria usata e a sterilizzare gli strumenti usati.
3. Gli indumenti usati dalla clientela devono essere sostituiti ad ogni servizio.
4. Il personale deve curare la pulizia della propria persona con particolare riguardo alle mani e alle unghie e deve indossare una divisa o altra sopravveste di servizio.
5. Nei locali dove viene svolta l'attività deve essere affisso in modo visibile al pubblico un avviso che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti. Per quanto riguarda l'uso delle apparecchiature U.V. devono essere esposti appositi cartelli, nei quali siano fornite le indicazioni relative al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori nonché le categorie di persone a cui ne è sconsigliata l'utilizzazione (vedi allegati n.1 e 2).

ART. 7

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO NEI CENTRI DI ESTETICA

1. Nell'esercizio della professione di estetica sono consentite tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti in osservanza delle norme nazionali e regionali sulla superficie del corpo umano con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per l'uso estetico, elencati nella legge 4. 1. 1990 n. 1 s.m.i. e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986 n. 713 s.m.i..

ART. 8 ORARI E TARIFFE

1. L'attività dei centri estetici si può svolgere tra le ore 6.00 e le ore 22,00 oppure tra le ore 08.00 e le ore 20,00 qualora inserite in edificio adibito ad uso residenziale.
2. E' fatto obbligo al titolare del centro di estetica di esporre all'interno del locale l'autorizzazione o SCIA unitamente alla qualificazione professionale (documento originale) nonché il tariffario relativo ai trattamenti praticati nel locale.
3. Il cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura del centro estetico dovrà essere apposto in modo che sia chiaramente visibile dall'esterno.
4. Qualora l'attività si svolga ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno, visibile dalla pubblica via, comprensiva dell'orario svolto dal centro estetico.

ART. 9 TRASFERIMENTO DI CENTRO DI ESTETICA

1. In caso di trasferimento dell'attività, il titolare deve trasmettere allo SUAP idonea Segnalazione Certificata Inizio Attività secondo le indicazioni dell'art.3.
2. La trasmissione della S.C.I.A. consente l'immediato esercizio dell'attività nella nuova sede. L'originale della SCIA dovrà essere conservata all'interno del locale unitamente alla comunicazione di conferma avvenuta ricezione riportante il numero di protocollo

ART. 10 AMPLIAMENTO E RIDUZIONE LOCALI

1. L'ampliamento e la riduzione dei locali, con o senza apertura di nuovi ingressi, è soggetta a S.C.I.A. da parte dell'interessato ed è sottoposto ad accertamento dell'idoneità sanitaria del locale ampliato/ridotto ed alla conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica. La nuova superficie deve risultare collegata funzionalmente e strutturalmente alla superficie già autorizzata.

ART. 11

MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE , LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

1. La modifica della denominazione o ragione sociale dell'impresa nonché il cambio del legale rappresentante devono essere immediatamente comunicati allo SUAP tramite apposita comunicazione, allegando, se necessario, autodichiarazione attestante il possesso, da parte del nuovo titolare o dei nuovi soci, dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge.

ART. 12

SUBINGRESSO PER CESSIONE AZIENDA O PER CAUSA DI MORTE

1. Nel caso di subingresso per cessione di azienda o per causa di morte il subentrante/erede è tenuto a trasmettere allo SUAP la comunicazione solo dopo aver ottenuto la qualificazione professionale o nominato un responsabile tecnico, entro 30 giorni dalla data di acquisizione del titolo (data di stipulazione dell'atto notarile o data di morte del titolare).
2. La trasmissione della comunicazione consente l'immediato esercizio dell'attività. In assenza di comunicazione di subingresso l'attività deve rimanere chiusa.

ART. 13

ATTIVITA' SVOLTA DALL'ESTETISTA PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE

1. Per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente articolo possono essere adibiti locali ubicati in appartamenti presso i quali debbono sussistere tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ed i locali debbono possedere l'accessibilità autonoma ed indipendente rispetto a quella dei locali adibiti ad abitazione. L'attività svolta con tali modalità può essere esercitata solo nel rispetto di quanto previsto dalle normative di riferimento in ordine ai requisiti urbanistici, alla destinazione d'uso, ai requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza.

2. Inoltre, i locali nei quali si intende esercitare l'attività debbono essere distinti e separati da quelli adibiti ad abitazione, senza intercomunicazione con quest'ultima, in modo da consentire i necessari controlli.
3. I locali devono essere dotati di autonomo servizio igienico (bagno ed antibagno) ad esclusiva disposizione dell'attività.
4. Poiché l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente presuppone che il titolare abbia anche la propria abitazione nello stesso appartamento deve essere garantita la disponibilità di una sufficiente superficie abitabile (almeno il 51%), fermo restando che l'appartamento deve rispettare i requisiti minimi di cui al vigente Regolamento Edilizio nonché quelli stabiliti dal D.M. 5/7/1975; l'esercente deve consentire i controlli da parte delle autorità pubbliche competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

ART. 14

ATTIVITA' SVOLTA PRESSO LE CONVIVENZE

1. Fatto salvo quanto indicato all'art.1 comma 7, lo svolgimento dell'attività d'estetista può essere effettuato presso ospedali, case di riposo per anziani o altre convivenze esclusivamente per le persone ospitate e su richiesta delle stesse. Qualora sia utilizzato strumentario tagliente, durante il trattamento estetico, lo smaltimento di tale materiale dovrà avvenire nei termini previsti dall'art. 3, comma 2 lettera f..

ART. 15

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA

1. In caso di cessazione attività dovrà essere trasmessa allo SUAP idonea comunicazione di cessazione entro 60 giorni dall'evento.

ART. 16

ATTIVITA' DI TATUAGGIO, PIERCING, TRUCCO SEMIPERMANENTE E TRUCCO PERMANENTE ALL'INTERNO DEL CENTRO ESTETICO

1. Nel caso in cui all'interno del centro estetico venga svolta, da parte del titolare o da terzi, l'attività di tatuatore e/o piercing, trucco permanente o semi-permanente il titolare stesso dovrà trasmettere allo SUAP specifica comunicazione indicante il nominativo della persona specializzata in tale mansione. A tale attività, ai sensi della D.G.R. Liguria 04/07/2008 n.787 e s.m.i. n. 831 del 19.06.2009 e s.m.i., dovrà essere dedicato apposito locale, ad uso esclusivo, dotato di lavabo con acqua calda e fredda e di autoclave. Non è consentito lo svolgimento di tale attività in una cabina. Il tatuatore dovrà disporre di spogliatoio.

Alla comunicazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali in scala 1:100 specificando il luogo utilizzato per le attività sopra descritte,
 - b) documento d'identità in corso di validità (e permesso di soggiorno valido per i cittadini extracomunitari) del titolare dell'attività e della persona specializzata,
 - c) A cura della persona che effettuerà le attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente-semipermanente:
 - autocertificazione attestante il possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione per tatuatore, piercing e trucco permanente rilasciato dall'Ente pubblico competente;
 - autodichiarazione (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) di ottemperare a tutte le disposizioni igienico-sanitarie di cui alla Deliberazione di Giunta Regione Liguria n. 831 del 19.06.2009;
 - dichiarazione relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - copia delle schede di sicurezza dei pigmenti in lingua italiana;
2. Copia di tutta la documentazione (munita di ricevuta di avvenuto inoltro allo SUAP) dovrà essere conservata presso l'attività di estetica.

ART. 17

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

1. L'attività deve essere svolta in modo continuativo e senza interruzione.
2. E' consentita la sospensione dell'attività previa comunicazione allo SUAP per un periodo superiore a 40 giorni fino a 12 mesi eventualmente prorogabili di altri 6 mesi:
 - a) per gravi indisponibilità fisiche o altri gravi e comprovati motivi;
 - b) per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscono l'esercizio dell'attività;
 - c) per lavori di ristrutturazione dei locali;
 - d) per assenza del Responsabile Tecnico.

ART. 18

DECADENZA DEL TITOLO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. La Civica Amministrazione provvede a dichiarare la decadenza dal titolo abilitativo nelle seguenti ipotesi:
 - per perdita dei requisiti di accesso all'attività (art.71 D.LGS. 59/2010 s.m.i.)
 - per mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di presentazione della S.C.I.A.;
 - per protrazione non autorizzata del periodo di sospensione dell'attività nei casi previsti dall'art. 17 comma 2;

ART. 19
DIFFIDA, SOSPENSIONE E DIVIETO DI PROSECUZIONE
DELL'ATTIVITA'

1. Qualora siano assenti i requisiti igienico-sanitari previsti per l'esercizio dell'attività di estetista ovvero questa sia svolta in contrasto con le norme del regolamento comunale, l'Ufficio competente diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro il termine di dieci giorni, imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento;
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 l'Ufficio competente emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e ne dà comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. Qualora l'attività di estetista sia svolta in assenza dei requisiti professionali o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività ovvero sia svolta in contrasto con altre disposizioni del presente regolamento o delle leggi regionali e statali, l'Ufficio competente emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, dandone comunicazione, qualora si tratti di imprese artigiane, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Nel caso di imprese artigiane, il provvedimento di cui al comma 3 è emanato previo parere obbligatorio della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

ART. 20
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Nei confronti di tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista senza i requisiti professionali è inflitta la sanzione amministrativa di cui agli artt. 12 della L. n. 1 del 04/01/1990 e art. 31 comma 1 della L. Regione Liguria n. 3 del

02/01/2003 da € 516,46 a € 2.582,28 (ex art. 12 L. 1/1990), con le procedure di cui alla L. 24/11/1981 n. 689.

2. Sono stabilite, inoltre, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: nei confronti delle attività di estetista svolta nella forma di impresa artigiana:

a1) da euro 50,00 a euro 250,00 per:

- i) l'esercizio dell'attività in assenza della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 3/2003 s.m.i.;
- ii) per la mancata osservanza alle norme previste dal presente regolamento;
- iii) Per la mancata affissione dell'avviso che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti;

nei confronti delle attività di estetista svolta in forme diverse da quella di impresa artigiana:

a2) da euro 516,46 a euro 1.032,91 per:

- i) l'esercizio dell'attività in assenza della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della L. n. 1 del 04/01/1990;

da euro 50,00 a euro 250,00 per:

- i) per la mancata osservanza alle norme previste dal presente regolamento;
- ii) Per la mancata affissione dell'avviso che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti;

b) da euro 150,00 a euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie.

ART. 21 PROVVEDIMENTI INIBITORI

1. In caso di reiterazione della violazione della vigente normativa, l'ufficio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le singole violazioni nonché della disciplina di cui al precedente art. 19 c. 1, dispone la sospensione dell'attività dell'esercizio per un periodo fino ad un massimo di trenta giorni e, laddove la reiterazione della violazione venga commessa nel corso dei dodici mesi antecedenti, il Comune emana il divieto di prosecuzione attività.
2. Gli organismi incaricati del controllo sullo svolgimento delle attività di estetista sono:
 - Il Corpo Polizia Municipale del Comune di Genova
 - L'Autorità di Pubblica Sicurezza
 - L'Arma dei Carabinieri
 - La Guardia di Finanza
 - L'Ispettorato del Lavoro
 - L'Ispettorato Edilizio del Comune di Genova
 - A.S.L.
 - Gli Agenti verificatori della Civica Amministrazione

- Gli organi ispettivi facenti parte dell'Amministrazione dello Stato con compiti e poteri di vigilanza, di ispezione, di informazione e di prevenzione attribuitigli dalla legge.

ART. 22
NORME FINALI

1. Il presente Regolamento, disposto in attuazione della L. 1/90 s.m.i. e della Legge Regionale n. 3/2003 s.m.i., sostituisce il precedente Regolamento approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 26.02.2001.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Legge n. 1/1990 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 3/2003 s.m.i. ;
- D.G.R. N.787 del 4.7.2008;
- D.G.R. n.831 del 19.06.2009;
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 12.05.2011 n.110 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Decreto-Legge 201 del 6/12/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”
- D. Lgs. 222 del 25/11/2016



ATTENZIONE

La radiazione ultravioletta può causare danni agli occhi e alla pelle, quali invecchiamento della pelle, e nel tempo, neoplasia della pelle stessa.

Leggere attentamente le istruzioni, indossare gli occhiali protettivi. Alcuni medicinali e cosmetici possono accrescere la sensibilità.

Non sottoporsi all'esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni ultraviolette, in caso di dubbio, farsi consigliare dal medico.

Far trascorrere almeno 48 ore tra una seduta e l'altra, non esporsi al sole nel medesimo giorno.

E' sconsigliata l'utilizzazione, in particolare a coloro che appartengono alle seguenti categorie:

- Soggetti con un elevato numero di nevi (>25).**
- Soggetti che tendono a produrre lentiggini.**
- Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza.**

Persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV.

E' proibito l'utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a:

- minori di 18 anni**
- donne in stato di gravidanza**
- soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute**
- soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all'esposizione al sole.**

Consultare il medico se si sviluppano sulla cute protuberanze persistenti, irritazioni o se ci sono cambiamenti per i nei pigmentati.

Luce intensa. Non fissare l'emettitore.

Durante l'esposizione mantenere la distanza consigliata dalla ditta produttrice.

Norma (CEI EN 60335-2-27:2005/07) Decreto 12.05.2011 n.110

AVVISO A TUTELA DELLA SALUTE

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEI SIGNORI CLIENTI CHE INTENDANO SOTTOPORSI A TRATTAMENTI ESTETICI E CHE RISULTINO AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE DI INFORMARNE TEMPESTIVAMENTE L'ESTETISTA E DI CONSULTARE AL RIGUARDO IL PROPRIO MEDICO DI FIDUCIA.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2018-DL-106 DEL 05/04/2018 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE REVISIONE E ADEGUAMENTO REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

05/04/2018

Il Direttore Responsabile
Dott. Marco Pasini